



STATUTO dell'associazione

La Compagnia Bianca - Arcieria Storica

TITOLO I - Dell'Associazione

Art. 1 (Stato giuridico dell'Associazione)

L'associazione denominata Compagnia Bianca - Arcieria Storica - nel seguito, in breve, "Associazione" - è costituita secondo le norme dettate dal Codice Civile, artt. 14-42, in particolare art. 36, e si adegua al D. L. 117/2017 - nel seguito CTS - e successive modifiche.

L'Associazione

- a) si caratterizza come Ente del Terzo Settore, e assume la forma di Associazione di Promozione Sociale;
- b) è un organismo patrimonialmente, operativamente e amministrativamente autonomo;
- c) opera senza distinzioni etniche, di genere, ideologiche o confessionali, e secondo criteri di democraticità, garantendo uguaglianza dei diritti e pari opportunità a tutti gli associati;
- d) può aderire ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità uguali o affini alle proprie;
- e) è regolata al proprio interno dal presente Statuto.

Art. 2 (sede)

L'Associazione ha sede legale e operativa in Segrate, via Cassanese 170/b.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere altresì istituite sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale.

Art. 3 (Finalità e scopi)

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, e in accordo con l'articolo 5 del CTS, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di attività di interesse generale riconducibili ai seguenti ambiti, individuati dal c. 2 del suddetto articolo:

- d - nello specifico: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DL 22-1-2004 /42 e successive modifiche;
- i - organizzazione e gestione di attività culturali, anche editoriali, attività artistiche o attività ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al detto articolo.

2. In particolare, gli scopi dell'Associazione sono:

- a) studio, ricerca, sperimentazione e ricostruzione nell'ambito delle discipline storiche, in particolare nei settori dell'arcieria storica, delle attività militari e di quelle quotidiane, del costume e della alimentazione;
- b) pratica dell'arcieria storica e diffusione delle sue tecniche, anche al di fuori di contesti rievocativi;
- c) ricerca e sviluppo di attività comunicative e sceniche atte a ricreare comportamenti umani, atmosfere e ambientazioni a carattere storico;
- d) diffusione, attraverso la divulgazione o la spettacolarizzazione, della conoscenza della storia, dell'arte e della cultura, con particolare - ma non esclusivo - interesse per il periodo medievale.
- e) promozione della cultura della diversità attraverso la ricostruzione critica, la rappresentazione e la comprensione di contesti culturali tradizionali o storici, variamente distanti nel tempo dall'oggi.
- f) tutela e trasmissione della memoria storica dei territori, attraverso la rappresentazione scenica, la divulgazione, la comunicazione dei risultati delle ricerche e sperimentazioni di cui al punto a.

Art. 4 (Attività di interesse generale)

1. Per attuare tali scopi, l'Associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) realizzazione di attività di studio, ricerca scientifica, confronto, sperimentazione pratica condotte su fonti testuali, iconografiche, archeologiche, monumentali relative ai periodi storici di volta in volta considerati, anche attraverso sopralluoghi nei siti di interesse o in istituzioni museali;
- b) produzione o organizzazione, anche in via telematica, di corsi, seminari, laboratori, o singoli interventi didattici relativi alle discipline storiche - in particolare all'arcieria storica, alle tecniche militari, al costume e all'alimentazione - rivolti sia all'esterno che ai soci, e come formazione dei Volontari operanti nell'Associazione stessa;
- c) produzione o organizzazione di conferenze, incontri, convegni manifestazioni, rappresentazioni, spettacoli relativi alle discipline sopradette;
- d) partecipazione a convegni, conferenze, eventi culturali in generale organizzati da terzi;

Corrado G. ... Marco *[Signature]* 1/8



- e) partecipazione a manifestazioni, eventi, fiere, feste, sagre organizzate da terzi nell'ambito della rievocazione storica o della preservazione della memoria storica e delle tradizioni locali dei territori, anche con spettacoli, animazioni e coinvolgimento a vari livelli del pubblico presente;
- f) valorizzazione di siti museali o monumentali, sia attraverso l'analisi e la divulgazione di aspetti relativi ai manufatti e alle loro funzioni, sia in ambito civile che militare, o più in generale di aspetti storici collegati a detti siti, sia attraverso interventi di animazione e ricostruzione di ambientazioni storiche *in loco*;
- g) produzione di materiali didattici o divulgativi relativi alle discipline sopradette, anche in forma multimediale e/o telematica;
- h) realizzazione o partecipazione alla realizzazione di pubblicazioni, anche in collaborazione con altri Enti, relative alle discipline sopradette;
- i) collaborazione con altri Enti che condividano i medesimi scopi dell'Associazione;
- l) progettazione, organizzazione, proposta di interventi didattici mirati nelle scuole, volti ad approfondire gli argomenti storici curriculari, o più in generale partecipazione ad attività didattiche a sfondo storico organizzate dalle scuole nell'ambito dell'attività istituzionale o al di fuori di essa;
- m) partecipazione più in generale a iniziative pubbliche, anche volte alla promozione della cultura del volontariato.

2. Per attuare gli scopi predetti, l'Associazione può altresì individuare al proprio interno delle sezioni informali, rispondenti direttamente all'Organo di Amministrazione e specificamente dedicate allo sviluppo della ricerca su uno o più periodi storici di durata temporale ridotta - *i.e.* dalla metà a un quarto di secolo - e all'allestimento delle relative attività di rievocazione storica ai sensi della L. 152/7-10-2024.

Art. 5 (Attività diverse)

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del CTS, purché in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, e nel pieno rispetto dell'art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta tale carattere secondario e strumentale in nota integrativa al bilancio.

Art. 6 (Raccolta fondi)

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 (risorse)

1. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. Può altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti previsti dal CTS e successive modifiche.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio
- e) rendite patrimoniali
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi
- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del CTS, art. 85 c. 6, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) corrispettivi per lo svolgimento di attività di interesse generale da Soci e da familiari conviventi degli stessi, ovvero dagli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquisiti.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 2/8



L'Associazione non può distribuire - ai sensi del CTS, art. 8 c. 2 - durante la propria vita, né in modo diretto né indiretto, utili e avanzi di gestione - nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale - a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II - Dei Soci

Art. 8 (Ammissione e recesso)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, impegnandosi a rispettarli e a perseguirne la realizzazione.

2. L'Associazione può ammettere come soci anche altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento dei soci.

3. La qualifica di Socio si acquista in seguito a domanda da parte dell'interessato, previa lettura e accettazione dello Statuto e del Regolamento se vigente, presentata con apposito modulo al Consiglio Direttivo; quest'ultimo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, e comunica la decisione all'interessato; in caso di accettazione, lo registra nel Libro dei Soci.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola; questi può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6. La qualifica di Socio può essere persa per esclusione; essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in base a gravi motivi, quali mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o che comunque ledono l'Associazione stessa, materialmente o nell'immagine. Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato all'Associato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci, che delibera su ciò in ultima istanza.

7. La qualifica di Socio può altresì essere persa su esplicita richiesta da parte del Socio stesso, presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Diritti e doveri)

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

2. I Soci da parte loro:

a) sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione attraverso il versamento della quota associativa, nonché con eventuali contributi ordinari o straordinari finalizzati allo svolgimento delle attività dell'Associazione, e deliberati dall'Assemblea dei Soci.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

b) sono chiamati ad attivarsi per il conseguimento delle finalità associative, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, attraverso la propria attività gratuita e volontaria.

c) hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi Sociali.

d) hanno il dovere di comportarsi correttamente nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e degli altri Soci, evitando in particolare comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, arrecando a essa danni morali o materiali o violandone i principi fondanti.

3. I Soci in regola con la quota associativa annuale hanno diritto a:

a) ritirare la tessera annuale;

b) partecipare a tutte le iniziative organizzate dall'Associazione;

c) conoscere l'Ordine del Giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

Carlo G. Marco D. ^{3/8}

d) quando iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, partecipare alle riunioni dell'Assemblea, esprimere il proprio voto direttamente o per delega, eleggere gli Organi Sociali, se maggiorenni presentare la propria candidatura agli stessi. Per i soci in minore età il diritto di voto attivo è esercitato da un genitore esercente la potestà genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale; il diritto di voto passivo è ottenuto invece al raggiungimento della maggiore età.

e) essere informati sulle attività con cui l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, controllarne l'andamento, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività stesse;

f) consultare, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, i Libri Sociali e i Bilanci dell'Associazione;

g) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, presentando comunicazione scritta esplicita al Consiglio Direttivo, che la accoglie e verbalizza nel relativo libro sociale.

Titolo III - Dei Volontari

Art. 10 (definizione e attività)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività e il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale prevalentemente di volontari, intendendosi per volontario, ai sensi del CTS, art. 17 c. 2, una persona che, per sua libera scelta, mette a disposizione dell'associazione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione registra in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in favore della stessa in modo non occasionale.

3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, a fronte di specifica documentazione, soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, e entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione stessa.

Art. 11 (assicurazione)

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi con l'attività di volontariato svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo IV - Degli Organi Sociali

Art. 12 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché Organo di Controllo e Revisore dei Conti qualora richiesti dalla legge.

Art. 13 (L'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo dell'Associazione. A Essa appartengono i poteri normativi generali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e alle elezioni, nonché di votare, i Soci in regola con le norme statutarie e con il pagamento delle quote annuali o d'altro genere approvate dall'Assemblea, e che siano iscritti all'Associazione, alla data di convocazione dell'Assemblea, da almeno tre mesi. Per i soci minorenni il diritto di voto è garantito da un genitore esercente la potestà genitoriale o dal legale tutore.

2. Ciascun Socio - sia persona fisica che Ente - ha diritto a un voto; nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.

4. Ciascun Socio - ad esclusione dei membri in carica dell'Organo Amministrativo - può ricevere delega, e può rappresentare sino a un massimo di due associati.

5. - L'Assemblea può riunirsi interamente in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, o anche in modalità mista, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,

Marco Tili Carlo Gulja

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) sia possibile garantire il voto segreto nei casi in cui è previsto dallo Statuto.
- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

6. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, e sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via straordinaria, sempre su convocazione del Presidente, per deliberare le modifiche all'Atto Costitutivo e le modifiche allo Statuto; le relative delibere sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea dei Soci si riunisce inoltre in via straordinaria e su convocazione del Presidente per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; le relative deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9. La convocazione deve essere effettuata con almeno venti giorni di preavviso, mediante lettera inviata o consegnata a mano ai singoli soci, o attraverso posta elettronica che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, inviata all'indirizzo che il Socio stesso ha indicato nella domanda di iscrizione; in tutti i casi di cambio di indirizzo, il socio ne deve dare tempestivamente comunicazione scritta agli Amministratori. Copia dell'avviso di convocazione viene altresì messo a disposizione per la consultazione da parte dei Soci nella bacheca elettronica dell'Associazione.

10. L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente; in assenza di quest'ultimo da un Socio designato dall'Assemblea a maggioranza relativa.

12. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto - da parte di un segretario nominato di volta in volta, e su apposito libro - il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal sostituto designato e dal segretario.

Art. 14 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci: (in lilla quelle inderogabili per legge)

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali, scegliendoli fra i propri Soci;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) approva l'entità delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il programma delle attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- f) approva il Regolamento interno, qualora venga predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sull'esclusione dei Soci e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione da parte di un aspirante Socio, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- l) delibera - in convocazione straordinaria - sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- m) delibera - in convocazione straordinaria - lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera le modalità di devoluzione del patrimonio residuo, in accordo con le leggi vigenti.
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Marco Zoli Carolefulza

Art. 15 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora durante il corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri lascino la carica, subentra il primo o i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
4. I singoli Consiglieri o l'intero Consiglio decadono dalla carica qualora venga presentata dalla maggioranza assoluta dei Soci all'Assemblea dei Soci stessa una mozione, e questa venga votata favorevolmente da almeno due terzi.
5. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per la specifica attività svolta.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Assunta la carica, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione.
2. Contestualmente a ciò, il Consiglio Direttivo nomina Segretario e Tesoriere, scegliendoli al proprio interno, oppure fra i rimanenti Soci; in quest'ultimo caso, sia il Segretario che il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
3. Nel corso del suo mandato, il Consiglio Direttivo:
 - a) stabilisce il programma delle attività sociali, e lo propone all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo delle varie attività;
 - c) predispone il bilancio di esercizio secondo la legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse, e lo presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i termini di legge;
 - d) propone le quote associative;
 - e) predispone il Regolamento e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - f) accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti Soci; delibera inoltre in merito all'esclusione dei Soci;
 - h) nomina - qualora necessari - Consulenti Tecnici per lo svolgimento di specifiche attività, scegliendoli fra i Soci - anche al proprio interno se necessario - o all'esterno, sulla base del curriculum effettivo;
 - i) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
 - l) è responsabile, solidalmente col Presidente, di tutti gli atti e le operazioni messe in atto dall'Associazione, e ne risponde nei confronti degli Associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 -bis , 2394 del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 17 (Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga necessario il Presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Viene convocato dal Presidente mediante lettera, inviata materialmente oppure tramite posta elettronica che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
2. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti senza tenere conto degli astenuti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione; la riunione può svolgersi interamente in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), o in modalità mista, a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

Marco Zucchi Carlo Zucchi

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare a discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

4. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni i Consulenti Tecnici o degli esperti esterni senza diritto di voto.

5. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e incluso nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Il Presidente: competenze)

Il Presidente

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri, dura in carica per la stessa durata del Consiglio ed è rieleggibile;
- b) ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) è responsabile, solidalmente con gli altri membri del Consiglio Direttivo, dell'attuazione delle attività sociali e degli atti amministrativi e di gestione compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- e) firma la corrispondenza dispositiva.

Art. 19 (Il Vicepresidente: competenze)

- 1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri.
- 2. In accordo col Presidente, lo sostituisce ogniqualvolta, essendo necessario il suo intervento, questi non possa essere presente.

Art. 20 (Il Tesoriere: competenze)

- 1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei propri membri, oppure nominato dagli stessi fra i Soci.
- 2. Il Tesoriere:
 - a) compila in collaborazione con il Segretario la bozza del Bilancio consuntivo e di quello preventivo;
 - b) sottopone tali bozze al Consiglio Direttivo per la discussione e approvazione;
 - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
 - d) prende in consegna i beni mobili e immobili dell'Associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari.

Art. 21 (Il Segretario: competenze)

- 1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei propri membri, oppure nominato dagli stessi fra i Soci.
- 2. Il Segretario:
 - a) predispone, in collaborazione con il Tesoriere, la bozza del Bilancio consuntivo e di quello preventivo;
 - b) tiene aggiornato il libro dei Soci, il Registro dei Volontari e i libri e documenti contabili;
 - c) redige e controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d) provvede al disbrigo della corrispondenza, e firma la corrispondenza non dispositiva;
 - e) mette a disposizione i libri e i registri dell'Associazione a qualunque Socio ne faccia richiesta scritta.

Marco Tili Caraballo

Art. 22 (Elezioni dei Consiglieri)

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre anni.
2. Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni, convocando la relativa Assemblea mediante lettera inviata o consegnata a mano ai singoli soci, oppure attraverso posta elettronica che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
3. Un'apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo presiede le elezioni, prepara le schede e nomina gli scrutatori.
4. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono effettuate a scheda segreta.
5. Gli elettori possono dare il proprio voto a favore di qualsiasi associato iscritto da almeno tre mesi.

Art. 23 (Organo di Controllo e Revisori dei Conti)

L'Organo di Controllo e i Revisori dei Conti vengono nominati qualora si verifichino le condizioni di obbligatorietà e secondo le modalità previste dalla legge vigente.

TITOLO V - Dei consulenti tecnici

Art. 24 (I Consulenti Tecnici)

Il Consulente Tecnico è un Volontario, nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci o all'esterno dell'associazione, in base a specifiche competenze e provato *curriculum*.

Art. 25 (Competenze dei Consulenti Tecnici)

1. Esso collabora con il Consiglio Direttivo, e su richiesta dello stesso, per
 - a) analizzare e sviluppare specifici temi, elaborando proposte relative al proprio campo di specializzazione
 - b) curare, sotto la supervisione del Consiglio stesso, l'attuazione delle proposte da questi approvate
 - c) sviluppare specifiche sezioni dedicate a un ben delimitato periodo storico (rif. art. 4.2)
2. E' convocato dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta questo ne ravvisi la necessità.
3. Può a sua volta chiedere di relazionare al Consiglio Direttivo sull'attività svolta o sui problemi intercorsi nel suo svolgimento.
4. Nel caso, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

TITOLO VI - Della durata e dello scioglimento

Art. 26 (Durata)

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 27 (Scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui in CTS, Art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

